



8

Il Presidente della Corte Costituzionale

VISTO l'art. 18, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

VISTO l'art. 6-bis del *Regolamento generale* della Corte costituzionale;

VISTA la delibera della Corte in sede non giurisdizionale del 24 maggio 2022;

VISTI gli artt. 10 e 19 delle "*Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*", approvate con delibera della Corte in sede non giurisdizionale del 22 luglio 2021, così come modificati con la delibera Corte del 24 maggio 2022;

EMANA IL SEGUENTE DECRETO

Art. 1

1. L'udienza si articola secondo scansioni temporali predeterminate dal Presidente, ai sensi dell'art. 19, quarto comma, delle *Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale*.
2. Con la comunicazione di cui all'art. 10, terzo comma, delle *Norme integrative*, il cancelliere informa i difensori anche delle eventuali determinazioni del Presidente, ai sensi del successivo art. 3, circa i tempi a loro disposizione per lo svolgimento delle proprie difese orali e la risposta alle domande scritte del giudice relatore.

Art. 2

1. L'udienza inizia con una sintetica introduzione del giudice relatore, di regola non superiore a cinque minuti, nella quale sono esposti i termini essenziali delle questioni e i quesiti eventualmente formulati alle parti ai sensi dell'art. 10, terzo comma, delle *Norme integrative*.



Il Presidente della Corte Costituzionale

Art. 3

1. Ciascuna parte e ciascun interveniente ammesso in giudizio hanno a disposizione, di regola, quindici minuti complessivi per svolgere le proprie difese orali e rispondere alle domande formulate per iscritto dal giudice relatore ai sensi dell'art. 10, terzo comma, delle Norme integrative. Il Presidente, sentito il giudice relatore, può tuttavia assegnare a ciascuna parte o interveniente un diverso tempo, tenuto conto della natura e del grado di complessità della causa.
2. Nel caso in cui più difensori per una stessa parte o per uno stesso interveniente intendano prendere la parola, essi sono tenuti a suddividersi il tempo complessivamente assegnato alla parte o all'interveniente.
3. Se vi sono più parti o più intervenienti che sostengono la medesima posizione rispetto alle questioni sottoposte alla Corte, il Presidente assegna ai loro difensori un unico tempo complessivo per lo svolgimento delle difese orali e la risposta alle domande scritte del giudice relatore.
4. Eventuali questioni preliminari vengono brevemente discusse, su invito del Presidente, prima dello svolgimento delle difese orali da parte dei difensori presenti.

Art. 4

1. Concluse le difese orali o nel corso di esse, ciascun giudice può rivolgere brevi domande ai difensori presenti.
2. In tal caso, il Presidente regola il prosieguo della discussione.

Roma,

30 MAG. 2022